CITTÀ DI SPINEA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Settore proponente: AREA TECNICA

ORDINANZA N. 215 DEL 12/11/2025

OGGETTO: **REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLE "DOMENICHE ECOLOGICHE" NELLE GIORNATE DI DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025 E 28 DICEMBRE 2025.**

LA RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

IL DIRIGENTE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di PM10 e del biossido di azoto;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stato estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla DGR n. 1089 del 19/08/2021;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 278/2023 sono state definite le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici secondo quanto previsto nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 19/08/2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 le misure straordinarie citate sono state prorogate dalla Regione Veneto senza alcuna variazione;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 10/10/2025 è stata disposta la "Convalida delle ordinanze fino al 30 aprile 2025 relative alle misure straordinarie per il contenimento degli inquinanti atmosferici approvate con Delibera di Giunta Regionale n.278/2023 e le linee di indirizzo per la successiva stagione 2025- 2026;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377/2025 del 15/04/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 04/06/2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'allegato A del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato, da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polvere sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 02/07/2025 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z), presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni in materia di limitazioni al traffico ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;
- in data 18/09/2025 si è tenuto un ulteriore incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z), presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni riguardo alle norme definitive inerenti alle limitazioni al traffico veicolare, nonché la programmazione delle domeniche ecologiche per gli anni 2025 e 2026;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

ORDINA

il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 10:00 alle 17:00 sul territorio comunale ricadente all'interno del perimetro individuato da SP 81 e Via Fornase a Sud, SP 36 e SP 81 a Ovest, Via Rossignago fino all'intersezione con Via Asseggiano, Via Asseggiano e Via 11 Settembre 2001 a Nord, linea dei bivi da Cavalcaferrovia di Via Roma e Via Fornase a Est, con istituzione del divieto di transito nelle

domeniche del 16 novembre 2025 e 28 dicembre 2025, come indicato nella planimetria allegata.

2 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:
2.1 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
2.2 veicoli in servizio di Car Sharing;
2.3 autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
2.4 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
2.5 veicoli adibiti a cerimonie nuziali – battesimi – comunioni – cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 25/50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
2.6 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
2.7 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
2.8 veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
2.9 veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
2.10 veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di Venezia, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
2.11 veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
2.12 veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;
2.13 autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
2.14 autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
2.15 veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
2.16 veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;
2.17 veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni

programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
2.18 mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata del vetro - delle lattine e della carta;
2.19 autobus in servizio pubblico di linea;
2.20 veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.

3 ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO:
Le categorie previste dai precedenti punti 2.5), 2.6), 2.9), 2.10), 2.15), 2.17), devono munirsi di autocertificazione allegata alla presente o redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nelle domeniche del 16 novembre e 28 dicembre per l'anno 2025.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione di attuazione del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei devono essere immediatamente rimossi.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Venezia e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.
Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche

favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 è stato approvato un piano di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea che ha condannato l'Italia per i superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite di PM10 e del biossido di azoto;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024, è stato estesa la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla DGR n. 1089 del 19/08/2021;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale 278/2023 sono state definite le linee di indirizzo relative alle misure straordinarie di contenimento degli inquinanti atmosferici secondo quanto previsto nell'Allegato B della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 e integrate dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 19/08/2021;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12/07/2024 le misure straordinarie citate sono state prorogate dalla Regione Veneto senza alcuna variazione;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 10/10/2025 è stata disposta la "Convalida delle ordinanze fino al 30 aprile 2025 relative alle misure straordinarie per il contenimento degli inquinanti atmosferici approvate con Delibera di Giunta Regionale n.278/2023 e le linee di indirizzo per la successiva stagione 2025- 2026;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 377/2025 del 15/04/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);

Riconosciuto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 04/06/2025, la Regione Veneto ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'allegato A del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) approvato, da modularsi su quattro gradi di allerta in base ai livelli di concentrazione di polvere sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da ARPAV;
- in data 02/07/2025 si è tenuto un incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z), presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni in materia di limitazioni al traffico ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;
- in data 18/09/2025 si è tenuto un ulteriore incontro del Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z), presieduto e coordinato dalla Città Metropolitana di Venezia durante il quale sono state fornite le indicazioni ai Comuni riguardo alle norme definitive inerenti alle limitazioni al traffico veicolare, nonché la programmazione delle domeniche ecologiche per gli anni 2025 e 2026;

Visti:

- la Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.lgs. 13/08/2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 836 del 06/06/2017 che approva il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione;

ORDINA

il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle 10:00 alle 17:00 sul territorio comunale ricadente all'interno del perimetro individuato da SP 81 e Via Fornase a Sud, SP 36 e SP 81 a Ovest, Via Rossignago fino all'intersezione con Via Asseggiano, Via Asseggiano e Via 11 Settembre 2001 a Nord, linea dei bivi da Cavalcaferrovia di Via Roma e Via Fornase a Est, con istituzione del divieto di transito nelle

domeniche del 16 novembre 2025 e 28 dicembre 2025 come indicato da planimetria allegata alla presente

2 DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE:

2.1 veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
2.2 veicoli in servizio di Car Sharing;
2.3 autobus, taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente e senza conducente;
2.4 veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense o comunità;
2.5 veicoli adibiti a cerimonie nuziali – battesimi – comunioni – cresime e le cerimonie legate ai festeggiamenti dei 25/50/75 anni di matrimonio e cerimonie funebri (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") compresi quelli dei partecipanti alle cerimonie stesse;
2.6 veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503; veicoli per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica rilasciata dagli Enti competenti; veicoli delle persone che prestano assistenza a ricoverati presso luoghi di cura o servizi residenziali, per autosufficienti e non, o a persone nel relativo domicilio, limitatamente all'assolvimento delle funzioni di assistenza, muniti di titolo autorizzatorio;
2.7 veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
2.8 veicoli adibiti a soccorso pubblico, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
2.9 veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
2.10 veicoli utilizzati per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio") nonché i veicoli di imprese impegnate in interventi commissionati dal Comune di Venezia, appositamente autorizzati dal Responsabile dell'Amministrazione Comunale in capo al quale fa riferimento l'intervento. Il funzionario dell'Amministrazione dovrà adeguatamente ed in maniera esaustiva motivare il transito di detti veicoli indicandone la targa, in occasione del blocco del traffico;
2.11 veicoli di servizio e veicoli adibiti a compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa di immatricolazione CD, del Corpo Consolare aventi targa di immatricolazione CC, veicoli del personale di polizia per raggiungere la sede di lavoro, previa esibizione della tessera di riconoscimento. Veicoli di proprietà o in uso ad imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
2.12 veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza per servizi di istituto;
2.13 autocarri adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale;
2.14 autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
2.15 veicoli del personale impiegato in servizio di reperibilità (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio"), veicoli di lavoratori in turno, in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa-lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro e del lavoratore attestante il servizio prestato (da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio");
2.16 veicoli utilizzati dai direttori di gara, dagli atleti e dai dirigenti impegnati nelle attività sportive inserite nei calendari delle Federazioni sportive;
2.17 veicoli dei soggetti incaricati dal Comune per l'organizzazione di iniziative programmate e debitamente autorizzate nonché veicoli utilizzati da persone coinvolte in manifestazioni

programmate con fini umanitario-sociali (ad esempio donazione del sangue, esercitazioni/dimostrazioni della Protezione Civile e manifestazioni sportive programmate dall'Amministrazione Comunale, etc. etc.) da documentare con le modalità previste dal "titolo autorizzatorio";
2.18 mezzi di Veritas S.p.A. - mezzi adibiti per conto di Veritas S.p.A. alla raccolta differenziata del vetro - delle lattine e della carta;
2.19 autobus in servizio pubblico di linea;
2.20 veicoli a motore, compresi gli autobus turistici, degli ospiti di alberghi/hotel od altre attività ricettive interne all'area interdetta, muniti di copia della prenotazione o della ricevuta alberghiera (da esibire in caso di controllo), limitatamente al percorso di andata e ritorno tra l'attività ricettiva e i confini dell'area interessata dalle limitazioni al transito.

3 ACCERTAMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATORIO:

Le categorie previste dai precedenti punti 2.5), 2.6), 2.9), 2.10), 2.15), 2.17), devono munirsi di autocertificazione allegata alla presente o redatta ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445.
La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nelle domeniche 16 novembre e 28 dicembre per l'anno 2025.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti, della prescritta segnaletica stradale regolamentare in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione di attuazione del Codice della Strada (D.lgs. n. 285/92). Ultimate le limitazioni, i segnali temporanei devono essere immediatamente rimossi.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Venezia e potranno eventualmente essere poste in essere dall'Amministrazione ulteriori e diverse modalità di pubblicizzazione.
Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro all'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti – Settore Pianificazione e Mobilità Sostenibile e al Corpo di Polizia Locale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Mobilità e Trasporti unitamente alla planimetria con il posizionamento della segnaletica installata e con l'individuazione delle tipologie di segnaletica.
È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.
Gli Ufficiali e gli agenti della Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

LA RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

arch. DAL ZOTTO FIORENZA / Namirial S.p.A./02046570426